

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.52 del 01 aprile 2015

OGGETTO: applicazione penale per violazione dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto nei confronti della ditta GE Medical System in relazione al contratto Rep. 02/2009 avente ad oggetto la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per tomografia computerizzata TC

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti


1

File

e

regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante “Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti”, con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: “la So.Re.Sa. costituisce “centrale di committenza” regionale che aggiudica



appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006”;

- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

CONSIDERATO

-che con determina del Direttore Generale n. 79 del 12/12/2008, So.Re.Sa. s.p.a. ha aggiudicato alla Ge Medical Systems Italia spa la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per tomografia computerizzata TC;

- che in data 04/02/2009, le parti sottoscrivevano il relativo contratto di appalto rep. n. 02/2009;

-che in data 25.03.2014 con Nota E006412 il Responsabile della Esecuzione del contratto richiedeva all' Ing. Gianpaolo Catalano, collaboratore professionale della Soresa in organico all'Area clinica della Direzione Operativa della Centrale di committenza, una dettagliata e puntuale verifica relativa alle installazioni delle Tac relative al contratto in oggetto, onde verificare e valutare eventuali ritardi rispetto ai termini di esecuzione del contratto;

-che in data 15.04.14 con Nota E007669 il tecnico incaricato Ing. Gianpaolo Catalano consegnava una relazione nella quale evidenziava una carenza documentale con riguardo a gran parte dei siti Ospedalieri su cui sono state consegnate le suddette apparecchiature;

- che a seguito di tale carenza documentale, il Responsabile dell'Esecuzione contrattuale sollecitava nuovamente i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e/o AA.OO. della Regione Campania ad inviare tutta la documentazione mancante ed indispensabile per la valutazione della corretta esecuzione del contratto e di tutte le eventuali violazioni delle norme previste nello stesso da parte della Ditta aggiudicataria;

- che in data 20/06/14 con nota prot. 11626 venivano trasmessi all'Ing. Catalano tutti i documenti integrativi pervenuti dalle Aziende Ospedaliere con l'esplicita richiesta di eseguire il calcolo di eventuali ritardi disciplinati e sanzionati dall'art. 6 del contratto e di verificare altresì per ciascun sito il rispetto dei termini indicati dalla GE Medycal System in ciascuno dei cronoprogrammi di cui all'offerta tecnica ritenuti conformi al Capitolato speciale dalla Commissione aggiudicatrice dell'appalto di cui trattasi;


3



- che a seguito della suindicata richiesta in data 10/07/2014 veniva trasmessa una prima parziale relazione relativa alla installazione di n. 8 TAC ;
- che in data 17/07/14 veniva trasmessa ulteriore relazione sulla installazione di altre 11 TAC;
- che in data 29.10.14 veniva completata la relazione con l'ultima TAC restante;

RILEVATO

- che nell'oggetto della fornitura erano ricompresi lavori di installazione e fornitura di apparecchiature di tomografia computerizzata;
- che il capitolato speciale di gara all'art. 7 prevedeva espressamente : *"La consegna di tutto quanto previsto nel progetto offerta dovrà essere effettuata, a tutto rischio e spese della ditta aggiudicataria e dovrà essere terminata (installazione, collaudo e messa in funzione) entro e non oltre 90 giorni lavorativi dalla stipula del contratto con Soresa"*;
- che l'art. 6 (penali) dello schema di contratto approvato con la determinazione di indizione della gara, nonché il contratto stesso sottoscritto dalla ditta in data 04.02.2009 prevede espressamente: *"Al fine di garantire il rispetto degli impegni tecnici e qualitativi assunti in offerta dalla ditta aggiudicataria sono previste le seguenti penali: per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e messa in esercizio dell'apparecchiatura, a partire dalla scadenza del termine indicato dalla ditta in offerta e comunque, dal 91°giorno dalla data di stipula del contratto, verrà applicata una penale pari ad euro 1000"*;
- che dall'esame delle relazioni fornite dall'Ingegnere clinico, emerge che le apparecchiature sono state installate nella totalità dei casi oltre il 90° giorno dalla sottoscrizione del contratto;
- che l'inciso dell'art. 6 (penali) dello schema di contratto approvato con la determinazione di indizione della gara: *"a partire dalla scadenza del termine indicato dalla ditta in offerta"*, non può che essere inteso, alla stregua di una interpretazione sistematica e di una lettura coordinata e complessiva della clausola, nel senso che il termine indicato dall'operatore economico può assumere rilievo se inferiore a 90 giorni, fermo restando che, come specificato nel prosieguo della clausola: *"...comunque, dal 91°giorno dalla data di stipula del contratto"* per ogni giorno di ritardo la Stazione Appaltante applica le penali nella misura prevista;
- che la ditta aggiudicataria, in sede di partecipazione alla gara ha sottoscritto per accettazione sia il capitolato speciale che lo schema di contratto approvati con la determina di indizione della procedura di gara, e che né all'atto della sottoscrizione del contratto ha eccepito alcunché in ordine alla decorrenza dei termini di esecuzione previsti nel contratto;
- che, alla stregua di quanto innanzi, con nota prot.SRA-0003710-2015 del 16.03.2015 il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto ha segnalato che per il ritardo nella installazione delle



apparecchiature con decorrenza dal 91 giorno lavorativo dalla sottoscrizione del contratto, e pertanto dal 15 giugno 2009, andrebbero applicate penali nei confronti della GE Medical System secondo lo schema che segue distinto per sito:

- Asl Avellino sito di Solofra: ritardo gg.150
 - Asl Caserta sito presidio Moscati: ritardo gg.452
 - Asl Napoli 2 Nord presidio di Giugliano: ritardo gg. 87
 - Asl Napoli 2 Nord presidio di Ischia: ritardo gg. 283
 - Asl Napoli 2 Nord presidio di Pozzuoli: ritardo gg. 157
 - Asl Salerno presidio da Procida: ritardo gg.182
 - A.O. Ruggi di Aragona (16 slice): ritardo gg. 105
 - A.O. Ruggi di Aragona (64 slice): ritardo gg. 281
 - AO San Sebastiano di Caserta: ritardo gg 375
 - AO Cardarelli Padiglione I: ritardo gg. 338;
 - AO Cardarelli Padiglione L Dea: ritardo gg 95;
 - AO Rummo di Benevento (64slice): ritardo gg. 53;
 - AO Rummo di Benevento (16 slice): ritardo gg. 11
- Per un totale di giorni di ritardo solari di n. 2580

5

- che nella medesima nota, il Responsabile della Esecuzione del contratto ha preso atto che per l'AO Ruggi una terza Tac prevista nella fornitura non è stata mai installata a causa delle mutate esigenze organizzative dell'azienda ospedaliera e che per l'AO Cardarelli per una terza tac non è pervenuta ancora alcuna documentazione dall'Azienda Ospedaliera e pertanto allo stato non è possibile verificare su tale sito la corretta esecuzione del contratto;

- che il Responsabile della Esecuzione del contratto ha ritenuto di escludere dal calcolo dei giorni solari di ritardo i siti della Asl Napoli Uno centro (2) e di Asl di Salerno presidio Vallo della Lucania per i quali i Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura hanno modificato le allocazioni finali rispetto ai siti originariamente previsti all'atto dell'indizione della procedura di gara;

RILEVATO ALTRESÌ

- che il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto ha verificato presso l'ufficio contabilità che alla data del 13/03/2015 risultano liquidate nei confronti della GE Medical System spa fatture per un importo pari ad € 10.759.664,09 e che l'importo del contratto aggiudicato è pari ad € 14.802.931,43;



-che il Responsabile della Esecuzione del Contratto, alla luce delle evidenze documentali trasmesse a Soresa dagli uffici tecnici delle Aziende Sanitarie solo a fine 2014 e dalle risultanze della relazione tecnica dell'Ing. Catalano completata in data 29.10.14, ha proposto l'applicazione delle penali a carico della Ditta GE Medical System spa per violazione dell'art. 7 del capitolato speciale di gara e dell'art. 6 del contratto per l'importo complessivo di €2.580.000,00 (corrispondenti ad € 1000,00 per ciascuno dei 2580 giorni di ritardo solare) da trattenersi in via preliminare sulle fatture residue delle forniture ovvero, in caso di incapienza, sulla cauzione definitiva - polizza n. 01GR8775/6011266 - emessa in favore di Ge Medical System dalla Intesa San Paolo in data 16.01.2009 con scadenza 31.12.2015;

-che il Consiglio di Amministrazione di Soresa, nella seduta del 23.03.2015, ha recepito la proposta del Responsabile della Esecuzione del Contratto, ed ha deliberato l'applicazione delle penali dando mandato al Direttore Generale di emanare il relativo provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2014,

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di applicare nei confronti della ditta GE Medical Systems spa una penale per violazione dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, in combinato disposto con l'art. 7 del contratto stipulato in data 4/09/2009, per un importo pari ad € 2.580.000,00 (corrispondenti ad € 1000,00 per ciascuno dei 2580 giorni di ritardo solare) da trattenersi in via preliminare sulle fatture residue delle forniture eseguite ed, in caso di incapienza, sulla cauzione definitiva - polizza n. 01GR8775/6011266 - emessa in favore di GE Medical System dalla Intesa San Paolo in data 16/01/2009 con scadenza 31/12/2015;

2) di notificare la presente determinazione alla Ditta Ge Medical Systems Italia spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale

Ing. Renato Di Donna